



Oggetto: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. **Ulteriori disposizioni concernenti l'attività scolastica.**

IL SINDACO

PREMESSO che:

- nel Comune di Bisaccia si è avuto un aumento considerevole di casi di positività al covid - 19 così come è anche avvenuto nei comuni limitrofi;
- è necessario garantire misure di prevenzione straordinarie allo scopo di ridurre la diffusione del contagio e per questo evitare assembramenti di persone ed il rispetto della distanza sociale di almeno un metro;

PRESO ATTO della comunicazione del Dirigente dell'Istituto Comprensivo Statale "T. TASSO" con la quale si informava che uno studente della classe **5TP** è risultato positivo al test antigenico per la ricerca del SARS-COV 2, come comunicato dai propri genitori, e si disponeva la messa in quarantena degli alunni e insegnanti afferenti alla classe interessata;

RITENUTO dover adottare idonee misure a tutela della salute pubblica, disponendo e facendo salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio del Comune di Bisaccia:

- a) **la** sospensione delle attività didattiche in presenza di tutte le classi della scuola primaria sia per il TP sia per il tempo normale con attivazione della didattica a distanza;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato fino al 15 ottobre 2020 dal decreto - legge 30 luglio 2020, n. 83, e ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021 dal decreto - legge 7 ottobre 2020, n. 125 e successivi provvedimenti di proroga;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'emergenza), sancisce che "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'emergenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

VISTO l'art. 50 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, a mente del quale "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'emergenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";



COMUNE DI BISACCIA

PROVINCIA DI AVELLINO

UFFICIO del SINDACO

RAVVISATA la necessità di ricorrere al potere contingibile ed urgente allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus a tutela della salute dei cittadini, a fronte dell'incremento dei casi registrati sul territorio;

ORDINA

1. Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio del Comune di Bisaccia:

1.1. a far data dal 03-05-2021, **la sospensione** delle attività didattiche in presenza di tutte le classi della scuola primaria sia quelle del TP sia quelle del tempo normale per le quali sarà attivata la didattica a distanza fino a nuova disposizione.

INFORMA

Che a norma dell'art. 3 comma 4 della L. 241/1990, avverso al presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere al T.A.R. di Salerno per illegittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione o in alternativa proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

La presente ordinanza è notificata:

1. Al Prefetto di Avellino, all'indirizzo pec: protocollo.prefav@pec.interno.it;
2. Alla Presidenza della Regione Campania: capo.gab@pec.regione.campania.it;
3. Alla Stazione Carabinieri di Bisaccia pec: tav31709@pec.carabinieri.it;
4. Al Comando Polizia Municipale di Bisaccia pec: bisaccia.poliziamunicipale@legalmail.it;
5. All'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio VII Ambito territoriale di Avellino, M.I.U.R., all'indirizzo pec: uspav@postacert.istruzione.it;
6. Al Dirigente dell'Istituto Comprensivo Statale "T. Tasso" pec: avic83200n@pec.istruzione.it;
7. Alla Provincia di Avellino, Settore Patrimonio edilizio ed edilizia scolastica, all'indirizzo pec: info@pec.provincia.avellino.it;
8. All'Albo pretorio on-line del Comune di Bisaccia.

Dalla residenza municipale 30-04-2021



Il Sindaco
- Marcello Antonio Arminio -